

## F.A.Q. IMU

**1) La seguente FAQ ha validità per il solo anno 2012. Per il 2013 la questione ivi trattata sarà soggetta a diversa disciplina normativa.**

Comproprietà di un immobile non abitativo tra due o più soggetti. Uno di essi lo usa per la propria attività. Non è considerato a disposizione per nessun comproprietario.

**2) La seguente FAQ ha validità per il solo anno 2012. Per il 2013 la questione ivi trattata sarà soggetta a diversa disciplina normativa.**

Proprietà di un immobile non abitativo che è utilizzato da altro soggetto per la propria attività senza contratto (almeno scritto). In linea di principio non è immobile a disposizione salvo spiegare come è possibile svolgere attività economica in un locale senza poter dimostrare la disponibilità dello stesso (a ufficio licenze, Enel, Gas, AUSL, ecc.ecc.)

**3) Proprietà di immobile abitativo utilizzato da altro soggetto non parente di primo grado senza contratto di locazione. E' immobile a disposizione.**

**4) Proprietà di immobile non abitativo utilizzato dal proprietario per la propria attività economica. Non è immobile a disposizione.**

**5) La seguente FAQ ha validità per il solo anno 2012. Per il 2013 la questione ivi trattata sarà soggetta a diversa disciplina normativa.**

Azienda comprensiva di immobile non abitativo affittata a terzi per lo svolgimento della relativa attività d'azienda. L'immobile compreso nell'azienda non è a disposizione. Se l'affitto dura una parte dell'anno l'aliquota 8,9 si applica per tutto l'anno.

**6) La seguente FAQ ha validità per il solo anno 2012. Per il 2013 la questione ivi trattata sarà soggetta a diversa disciplina normativa.**

Immobili locati per una parte dell'anno: sono considerati non a disposizione per tutto l'anno.

**7) Nel caso in cui due soggetti possiedono in comproprietà diverse u.i a destinazione abitativa gestite esclusivamente da uno di essi per la sua attività economica (residence) mentre l'altro comproprietario concede la sua quota di immobile al primo senza contratto (consentendogli così di svolgere l'attività economica), per il primo, in quanto locatore di immobili abitativi, si applica l'aliquota ordinaria, per il secondo (comodato di immobili abitativi) l'aliquota maggiorata.**